

contenzioso del dispositivo

M. GUERRIERI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3-4-14

F.TO IL FUNZIONARIO

SOLO

LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai magistrati:

- dr. Stefano Jacovacci – presidente
- dr. Eugenio Cetro – consigliere
- dr. Pierfilippo Mazzagreco – consigliere

all'udienza del 27.3.2014, come da dispositivo che segue, ha pronunciato

SENTENZA

in controversia in materia di LAVORO, n. [redacted] del ruolo generale dell'anno 2014, su appello proposto addì 15.1.2014 dalla parte appellante

srl "[redacted]", con l'avv. [redacted],

contro la parte appellata

- 1) [redacted] i, con l'avv. Michele Guerrieri, e nei confronti di 2) [redacted] e
- 3) snc "[redacted]", contumaci,

avverso sentenza n. [redacted] del [redacted] 2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona:

respinge l'appello, e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato costituito [redacted] le spese legali del grado, che liquida in euro 3.000,00 complessivamente, e dichiara la sussistenza delle condizioni per la integrazione del contributo unificato a carico della appellante.

Il Presidente – dr. Stefano Jacovacci

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante società impugna sentenza di primo grado che la ha condannata al pagamento della retribuzione dovuta dall'appellato [REDACTED], datore di lavoro, e insolvente, all'appellato [REDACTED], dipendente di costui, per avere svolto attività lavorativa in sub-appalto, alle dipendenze del [REDACTED] e a vantaggio della società appellante, committente, in subappalto a [REDACTED].

Non rileva invece il rapporto tra l'appellante, e la appellata snc [REDACTED] per analogia problematica, essendo intervenuta conciliazione tra [REDACTED] e [REDACTED].

L'appellato [REDACTED] resiste; sono rimasti contumaci [REDACTED] e [REDACTED].

L'appello è infondato, e deve quindi essere respinto.

Infatti non è contestata la mancata retribuzione del lavoratore, così come non è contestato che il [REDACTED] è insolvente.

E il [REDACTED] pretende la retribuzione, a lui dovuta dal [REDACTED], ma non erogatagli, domandandola a carico dell'appellante, come committente, ai sensi dell'art. 29 comma secondo della legge Biagi (D. Lgs. 276 del 2003).

L'appellante oppone che la domanda sarebbe inammissibile, perché non preceduta da tentativo di conciliazione rivolto specificamente ad essa società.

Ma poiché, prima della proposizione della domanda, la obbligatorietà del tentativo di conciliazione è stata abolita, non si vede come e perché si possa sostenere la sopravvivenza di un obbligo, per il solo motivo che, in precedenza, un tentativo di conciliazione era stato esperito nel confronto di altri soggetti.

Inoltre, e comunque, poiché anche in passato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione non era sanzionato da inammissibilità, ma soltanto da improcedibilità della domanda, appare evidente che dalla omissione dell'adempimento derivava l'obbligo di consentire un (pur tardivo) tentativo, con rimessione in termini della controparte al fine di una eventuale conciliazione, ma, ovviamente, soltanto in ipotesi di espressa richiesta in tal senso, e ai soli fini, naturalmente, di consentire il tentativo di conciliazione, con le conseguenze che ciò avrebbe comportato sul governo delle spese, per la specifica responsabilità, che sarebbe gravata sulla parte che non avesse adempiuto l'obbligo procedurale.

Ipotesi del tutto esulante da quella in giudizio, sia per l'intervenuta abolizione dell'obbligo, sia per l'assenza di qualsiasi richiesta, della parte che si spaccia come pregiudicata dalla omissione, di essere rimessa in termini, e di essere assolta dall'onere delle spese legali eccedenti quelle attinenti all'adempimento in questione.

A tale obbligazione, sostanziale, che deriva (anche) dal dettato dell'art. 29 comma secondo, oltre che dalla natura e dall'essenza del contratto di appalto, corrisponde l'onere processuale di esporre, chiarire e provare i fatti in questione.

Onere che non ha certamente assolto creando confusione tra cantieri e località, riferendosi a piccoli agglomerati coinvolti dal terremoto della città dell'Aquila, e a lavori di incerta consistenza, ed ancor più incerto valore.

Sicché appare equa e congrua la conclusione alla quale è approdata la sentenza impugnata, la quale, sulla base di un rapporto di appalto sicuramente sussistente, e di un rapporto di lavoro subordinato altrettanto certo, ha ritenuto di liquidare il compenso corrispondente al periodo in contestazione, nella assenza di una esposizione precisa e analitica che possa fondare, almeno in parte, la negazione pressoché totale opposta dall'appellante, che non può certo basarsi su una valutazione abborracciata, apodittica e generica, presentata come perizia giurata.

Meno che mai può rilevare la asserzione di aver consegnato una somma (1.500 euro) al fratello e socio del datore di lavoro insolvente, perché la trasmettesse al dipendente; l'assunto, oltre a essere sprovvisto di prova, è sommamente inverosimile, non comprendendosi come si potesse fare affidamento proprio su soggetto che si trovava in contrasto di interessi.

Per tali motivi l'appello deve essere respinto.

Le spese legali del grado seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cpc.

Il Presidente relatore – dr. Stefano Iacovacci

IL CANCELLIERE-
Mauretta Bianchella

CORTE APPELLO ANCONA
SEZIONE LAVORO

OGGI [REDACTED] 2014

VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE-
Mauretta Bianchella

